



CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' A RILEVANZA
SOCIALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "BANCA DELL'ACQUA"
TRA

la "Fondazione Banca dell'Acqua O.N.L.U.S.", di seguito indicata come "Fondazione", Codice Fiscale 93058810198, con sede in Cremona, Via del Macello, 14, rappresentata da Angelo Mantovani, nato a Casalmaggiore (CR) il 12 aprile 1969, quale Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione;

E

il COMUNE DI CREMONA (C.F. e P.IVA: 00297960197), con sede in Cremona Piazza del Comune n.8, rappresentato dal Prof. Gianluca Galimberti nella sua qualità di Sindaco di Cremona e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

VISTI:

- ◆ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e, in particolare, gli artt. 13 e 14;
- ◆ gli artt. 14 e ss. Del Codice Civile recanti disposizioni sulle Associazioni, riconosciute e non, sulle Fondazioni e sui Comitati;
- ◆ il Codice del Terzo settore e dell'Impresa sociale – D.lgs. 117/7 e s.m.i. e D.lgs. 112/17 e s.m.i.;
- ◆ la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ◆ la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e s.m.i.;
- ◆ la Convenzione tra Fondazione Banca dell'Acqua Onlus e l'Ente Gestore, individuato dalla stessa Fondazione quale soggetto deputato alla gestione del progetto promosso da "Banca dell'Acqua".

PREMESSO che la "Fondazione" ha per finalità statutaria – tra le altre – l'organizzazione di progetti di utilità sociale a favore di coloro che si trovano in no stato di morosità imprevista e incolpevole, con lo scopo di far fronte al pagamento di eventuali debiti inerenti al servizio idrico ricorrendo a modalità alternative, il tutto nel rispetto alla dignità umana;

CONSIDERATO CHE

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di aiuto si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento di possibili situazioni di marginalità;
- l'acuirsi dei fenomeni di povertà, dovuta sia ai mutamenti in atto sia a fattori di carattere economico, sociale e culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori;



DATO ATTO della necessità di una collaborazione nella realizzazione di interventi atti a promuovere azioni positive e propositive, sia a favore delle persone singole, sia di nuclei familiari di riferimento, sia a favore delle comunità di appartenenza.

RICHIAMATO l'atto n. 14774 di repertorio n. 6581 di raccolta – notaio Giovanni Corioni in Cremona – con il quale, su impulso della Società a totale partecipazione pubblica “Padania Acque S.p.A., in data 9 ottobre 2015 è stata costituita la “Fondazione Banca dell’Acqua O.N.L.U.S.”;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra la “Fondazione Banca dell’Acqua O.N.L.U.S.” e l’Ente ospitante Comune di Cremona, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che, attraverso un percorso di utilità sociale, permetta l’annullamento del debito maturato con Padania Acque S.p.A. e favorisca la crescita della coesione sociale, contribuendo al superamento di possibili situazioni di marginalità.

Le attività proposte sono quelle contenute nel PROGETTO e nel relativo CONTRATTO SOCIALE, allegati alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Soggetti destinatari del progetto

Il progetto è rivolto agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in situazione di morosità incolpevole.

Con il termine “morosità” si fa riferimento a situazioni in cui l’utente di un servizio pubblico non corrisponde quanto dovuto per il medesimo servizio a lui erogato.

La “morosità” viene definita “incolpevole” qualora l’utente non riesca a pagare il corrispettivo del servizio erogatogli per ragioni indipendenti dalla sua volontà, in quanto versa in condizioni di difficoltà economica, derivanti da fatti ed eventi a lui non imputabili.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento del percorso

Le attività previste dal percorso dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini indicati nel progetto medesimo.

L’Ente ospitante dovrà garantire un monitoraggio costante del percorso intrapreso, in collaborazione con il referente dell’Ente gestore, individuato dalla Fondazione per la realizzazione della progettualità medesima. Nel caso di sospensioni/variazioni sostanziali dell’attività, dovute a qualsiasi causa, l’Ente ospitante dovrà darne immediata comunicazione all’Ente gestore e alla Fondazione.

Articolo 4 – Obblighi dell’Ente Ospitante

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Ente ospitante si impegna a:

- a) favorire l’attuazione delle attività previste nel progetto;
- b) affiancare al beneficiario un tutor che supervisioni lo svolgimento della sua attività, capace di garantirgli un’adeguata formazione per lo svolgimento di quanto previsto nel progetto;
- c) mettere a disposizione del soggetto beneficiario quanto necessario per il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (la visita



medica preventiva e il corso di formazione, da attuare ai sensi del D.lgs. 81/2008, dovranno essere eseguita a cura dell'Ente gestore);

- d) provvedere a effettuare comunicazione all'INAIL, se dovuta;
- e) provvedere alla copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civili verso terzi, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione (l'Ente gestore assegnerà direttamente all'Ente ospitante un voucher con un valore predeterminato);
- f) redigere un report finale, contenente il resoconto delle ore relative all'attività svolta, da trasmettere all'Ente gestore, nonché alla Società Padania Acque S.p.A., al fine del rilascio – da parte di quest'ultima – della conseguente attestazione afferente alla cancellazione, totale o parziale, del debito nei confronti dell'utente beneficiario del Progetto.

È fatto divieto di corrispondere alle persone coinvolte nel progetto una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta da essi.

Articolo 5 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione si impegna a:

- a) promuove e sostenere l'attivazione di percorsi di utilità sociale, finalizzati al rientro dell'eventuale debito maturato con Padania Acque da parte di utenti morosi incolpevoli;
- b) assicurare la piena realizzazione delle finalità progettuali.

Articolo 6 – Garanzia della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

Con particolare riferimento al punto e) del precedente art. 4, si precisa che l'assicurazione dovrà coprire la Responsabilità Civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali/danni cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge. 7

Le spese per la suddetta copertura assicurativa potranno, alternativamente:

- essere sostenute direttamente dall'Ente ospitante, il quale potrebbe anche decidere di incaricare la Compagnia Assicurativa di propria fiducia, con la quale eventualmente ha già in atto altre polizze assicurative destinate alla medesima copertura;
- essere sostenute dall'Ente gestore, il quale potrebbe decidere di attivare la garanzia di cui trattasi prima di addivenire al perfezionamento della progettualità con lo stesso Ente ospitante.

In entrambe le suddette ipotesi, spetterà alla Fondazione Banca dell'Acqua intervenire per rimborsare all'uno o all'altro Ente, a seguito di trasmissione di debita comunicazione probante, le spese sostenute per i fini che qui interessano.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", le Parti riconoscono e confermano che i dati personali anche particolari ("sensibili") raccolti nell'ambito della presente attività verranno utilizzati unicamente per la seguente finalità: attivazione di percorsi di utilità sociale a favore di morosi incolpevoli, atti a cancellare il debito che gli stessi hanno nei confronti di Padania Acque S.p.a., Gestore unico di servizio idrico integrato della Provincia di Cremona.

Il contratto sociale previsto e definito a favore dell'utente moroso incolpevole, dallo stesso condiviso e accettato, rappresenta la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali.



La base giuridica del trattamento dei dati personali – anagrafici – dei soggetti firmatari della presente è, invece, la stessa Convenzione qui sottoscritta e stipulata al fine di realizzare, in modo sinergico e concertato, la progettualità sopra riferita.

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa europea e della normativa nazionale di riferimento.

L'interessato, in qualunque momento potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti dei presenti Responsabili del trattamento, oltre che del Comune coinvolto, che è Titolare del trattamento.

La natura di conferimento dei dati è obbligatoria. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di realizzare le finalità di cui al rapporto giuridico di interesse.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale e dallo stesso Regolamento europeo all'art. 32.

Le Parti riconoscono e si impegnano affinché nessuna delle informazioni acquisite nell'ambito dell'espletamento di siffatto progetto, possa essere oggetto di diffusione.

Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 è il Comune di Cremona.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 è l'Ente gestore Azienda Sociale del Cremonese, nella persona del _____//_____

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 per Fondazione Banca dell'Acqua è il dott. Angelo Mantovani.

Il Data Protection Officer (Responsabile Protezione Dati), individuato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli Enti Gestori Comunità Sociale Cremasca a.s.c., Azienda Sociale del Cremonese e Consorzio Casalasco Servizi Sociali è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

I soggetti firmatari della presente Convenzione si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti, a mantenere la massima riservatezza che i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza.

Si impegnano, altresì, a: 1) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del soggetto coinvolto, per le finalità inerenti l'esecuzione delle attività oggetto di Convenzione; 2) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei, per alcun motivo; 3) garantire che le informazioni vengano condivise esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'incarico; 4) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non saranno più necessari per l'esecuzione dell'incarico stesso.

Articolo 8 - Monitoraggio

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'avanzamento del percorso di utilità sociale avviato, tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione si impegnano ad effettuare verifiche periodiche.

Articolo 9 – Durata

La Convenzione decorre a partire dalla sottoscrizione del presente atto e avrà validità fino al 31.12.2023. La stessa potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

Articolo 10 – Inadempienze e recesso



FONDAZIONE
BANCA
DELL'ACQUA
ONLUS

In caso di situazioni difformi rispetto a quanto stabilito nel presente atto o, comunque, incompatibili per il proseguimento del progetto di utilità sociale, è attribuita a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 15 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11 – rinvio normativo e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente qui disciplinato, si rinvia alle disposizioni civilistiche regolante la materia.

Le Parti si impegnano reciprocamente a risolvere consensualmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le stesse, anche con riferimento all'applicazione e/o interpretazione della presente Convenzione.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine e viene dalle Parti letto, firmato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Ente Promotore

Ente Ospitante

Ente Gestore
per presa visione

Il Presidente di Fondazione
Banca dell'Acqua

Comune di Cremona

Rappresentante

Il Sindaco

Il Direttore/Legale
